

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 15 del 2013, proposto da

EL GADYR s.r.l.,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Burghignoli e Nazareno Saitta ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza;

c o n t r o

il COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - 4 settembre 2012 n. 1826, non notificata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Giuseppe Barone;

Udito, alla camera di consiglio del 18 aprile 2013, l'avv. N. Saitta per la società appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

La EL GADYR s.r.l. con ricorso n. 1922/2000 ha impugnato davanti al TAR per la Sicilia, Palermo, il diniego del 13.4.2000, prot. 6446, del Comune di Pantelleria di concessione edilizia in sanatoria richiesta per n. 2 costruzioni poste in località Gadyr, in quanto ricadenti entro il limite dei 150 mt dalla battigia del mare.

Successivamente il giudice delegato ha dichiarato l'estinzione del ricorso per perenzione con decreto n. 12396 del 13.10.2010, applicando l'art. 9, comma 2, della L. 21.7.2000 n. 205.

Assunse il Tribunale che non era stata avanzata nuova richiesta di fissazione dell'udienza, con la firma delle parti, nel termine semestrale successivo alla comunicazione dell'avviso della segreteria, così che il ricorso era stato dichiarato perento.

Il predetto avviso era stato comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla EL GADYR presso il domicilio da questa eletto in Palermo, via Villaerosa n. 18, dove però il suo difensore era risultato "trasferito".

La EL GADYR ha impugnato il decreto di estinzione del ricorso sostenendo che l'avviso di cui all'art. 9, comma 2, della L. 205/ 2000 debba essere notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario e non trasmesso a mezzo di raccomandata a.r. Di conseguenza la segreteria del TAR, avendo preso atto che il difensore domiciliatario aveva trasferito il proprio studio professionale, avrebbe dovuto rinnovare la notificazione dell'avviso presso la stessa segreteria del TAR.

Il TAR con l'ordinanza impugnata ha ritenuto il ricorso infondato. Il Tribunale ha rilevato che l'art. 9, comma 2, della L. 205/2000, ha usato l'espressione notifica in senso atecnico, per cui ha ritenuto sufficiente la comunicazione alle parti costituite mediante lettera raccomandata a.r. Ha aggiunto il Tribunale che le comunicazioni debbono tenere conto soltanto del domicilio formalmente eletto dalle parti costituite, così che una volta effettuata la comunicazione dell'avviso presso il domicilio ritualmente eletto, tale comunicazione fa decorrere il termine semestrale entro cui le parti possono presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza. Tanto osservato il TAR, con l'ordinanza 4 settembre 2012, n. 1826, ha rigettato l'opposizione alla dichiarazione di estinzione del ricorso.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso in appello la EL GADYR s.r.l., chiedendone la riforma.

All'udienza del 18 aprile 2013, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va rigettato.

La ricorrente EL GADYR ha riproposto con il suo ricorso, ampiamente argomentato, le stesse censure fatte valere in primo grado, sia pure articolandole in 4 distinti motivi.

Premesso che l'avviso di segreteria non è mai pervenuto allo studio dell'avvocato domiciliatario, la segreteria, ad avviso della società ricorrente, avrebbe dovuto rinnovare la comunicazione dopo avere reperito il nuovo indirizzo di studio del domiciliatario.

In ogni caso il mezzo impiegato dalla segreteria, per la comunicazione dell'avviso, sarebbe stato diverso da quello indicato dalla legge, la quale fa riferimento alla "notifica dell'avviso" e non alla sua semplice comunicazione. L'avviso quindi doveva essere portato a conoscenza della parte tramite l'ufficiale giudiziario, tenuto conto anche delle gravi conseguenze che si determinano per le parti a seguito dell'estinzione del giudizio.

Ha altresì sollevato eccezione d'incostituzionalità per contrasto del più volte citato art. 9, comma 2, con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Ad avviso del Collegio i suesposti motivi appaiono infondati.

Preliminarmente si osserva che, al fine di evitare le conseguenze di cui si discute, il procuratore del ricorrente ha a sua disposizione uno strumento agile e semplice, quale quello di rendere noto alla segreteria del giudice competente il trasferimento del proprio studio con l'indicazione del nuovo indirizzo.

A fronte di una procedura che si vorrebbe richiedere alle segreterie, cioè quella di ricorrere all'ufficiale giudiziario ai fini della comunicazione dell'avviso di perenzione, all'evidenza per molti aspetti complicata, esiste un onere di facile osservanza, che grava sui difensori delle parti, quello cioè di rendere noto il trasferimento del proprio studio.

A disposizione delle parti vi è, quindi, come si diceva, uno strumento agile e semplice, ricorrendo al quale si possono prevenire le conseguenze gravi denunciate dal ricorrente. Ma a parte questa osservazione, il Collegio condivide quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui la notifica di cui si parla all'art. 9, c. 2, della L. 205/2000, va intesa in senso atecnico (v. in termini Cons. Stato, sez. IV, 28.1.2011 n 695). Del resto anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, è rimasto invariato il precedente sistema delle comunicazioni sia degli atti processuali del giudice, che delle sentenze e delle ordinanze, che resta affidato al sistema della raccomandata a.r.

L'art. 39, comma 2, c.p.a. opera un espresso rinvio agli artt. 137 e 151 c.p.c. unicamente per quel che attiene alla notificazione degli atti processuali amministrativi ad iniziativa di parte.

Una volta che le parti hanno indicato espressamente il domicilio eletto e non hanno mai avuto cura di rendere nota la modifica del predetto domicilio, l'unico onere che incombe alla segreteria è quello di eseguire le notifiche in senso atecnico presso il domicilio indicato, incumbendo sui difensori delle parti l'onere, di facile soddisfazione, di rendere noto alla segreteria stessa ogni cambiamento. Se l'elezione del domicilio, che è cosa diversa dalla mancata elezione del domicilio, vi è stata, i doveri che incombono sulla segreteria

debbono ritenersi soddisfatti tramite la spedizione delle raccomandata a.r. presso il domicilio indicato. Va ricordato che la giurisprudenza, con decisione recente, ha stabilito che la segreteria del giudice amministrativo deve tenere conto in ogni caso del domicilio eletto e ciò anche quando per altre vie risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario. Ed ancora ha precisato che l'art. 9, comma 2, ha attribuito rilievo alla notifica, in senso atecnico, alle parti costituite presso il domicilio eletto e non anche all'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'avviso notificato presso tale domicilio (v. Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2006 n. 5564).

Quanto all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente con riferimento al contrasto dell'art. 9 della L. 21.7.2000 n. 205 con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, il Collegio ritiene che l'eccezione sia palesemente infondata. Infatti basterà osservare che la semplice soddisfazione dell'onere incombente sul difensore delle parti di rendere nota alla segreteria il trasferimento dello studio, onere che si ricollega ai doveri di diligenza e perizia nell'esecuzione del proprio mandato (argomenti in Cons. Stato, sez. IV, n. 695/2011), assicura pienezza della difesa e la permanenza del contraddittorio per rendersi conto che nessuna delle norme costituzionali citate è stata violata dal più volte citato art. 9, comma 2, della L. 21.7.2000 n. 205.

Quanto poi alla richiesta che la segreteria esegua una vera e propria notificazione, essa non sembra imposta dai citati artt. 24 e 111 della Costituzione, rimanendo rimesso al legislatore il potere di decidere quali atti del processo debbano essere portati a conoscenza tramite la procedura di notifica in senso tecnico e quali tramite la notificazione in senso atecnico, ovvero tramite la posta raccomandata a.r.

Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune di Pantelleria.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 18 aprile 2013, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Gabriele Carlotti, Marco Buricelli, Alessandro Corbino, Giuseppe Barone, estensore, componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f.